

INFORMATIVA PER I DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi ai sensi del Regolamento n. 2016-01 “Fondo di garanzia dei depositanti”

I depositi presso BANCA DI SAN MARINO SPA sono protetti da:	Fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino ⁱ (istituito ex Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 e art. 56 Legge 22 dicembre 2015 n. 189)
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per banca ⁱⁱ o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso.
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso, si applica a ciascun depositante separatamente. ⁱⁱⁱ
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta della banca:	7 giorni lavorativi ^{iv} salvo differenti termini previsti durante il periodo transitorio
Valuta del rimborso:	EUR o nella valuta dello Stato dove risiede il titolare del deposito.
Contatto:	Fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino (Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino Tel.: 0549 882 325 Fax: 0549 882 328 Country code:(+) 378 Mail - infofgd@bcsm.sm)
Per maggiori informazioni:	[www.bcsm.sm]

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

ⁱ Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, la Sua banca fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso, dal sistema di garanzia.

ⁱⁱ Se un deposito è indisponibile perché una banca non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso, per banca. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 Euro.

Il Fondo garantisce i seguenti depositi oltre al limite di 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso, nei nove mesi successivi al loro accredito o dal momento in cui tali depositi diventano disponibili:

- depositi di persone fisiche derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private;
 - depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso;
 - depositi che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.
- Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm.

ⁱⁱⁱ In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso.

^{iv} Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è Fondo di garanzia dei depositanti istituito presso Banca Centrale Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino Tel.: 0549 882 325 Fax: 0549 882 328 Country code:(+) 378 Mail - infofgd@bcsm.sm, www.bcsm.sm. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 Euro, o in caso di valute diverse dall'Euro il relativo controvalore calcolato al tasso di cambio rilevato nel giorno di riferimento per l'eventuale rimborso) entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, senza che sia necessario per i depositanti presentare alcuna richiesta all'Organo di Gestione del Fondo di garanzia dei depositanti.

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 i tempi di rimborso sono i seguenti:

- 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il FONDO non sia in grado di rendere disponibile l'importo rimborsabile entro

7 giorni lavorativi, l'ORGANO DI GESTIONE, su richiesta motivata dei DEPOSITANTI, deve comunque garantire l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sui loro DEPOSITI COPERTI di importo sufficiente a far fronte al costo della vita. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcs.m.sm.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.

Si informa inoltre che sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte del Fondo di garanzia dei depositanti:

- a) i depositi effettuati da altre banche in nome proprio e per proprio conto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo III.I.4 comma 4 del presente Regolamento, ivi inclusi i depositi derivanti dai fondi propri, così come definiti ai sensi degli articoli VII.II.2 e VII.II.3 del Regolamento 2007-07;
- b) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna definitiva per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale;
- c) i depositi di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche;
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) i depositi dei fondi pensioni;
- f) i depositi delle autorità pubbliche;
- g) i titoli di debito emessi da una banca e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari della banca stessa;
- h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dagli esponenti aziendali della banca o della eventuale capogruppo;
- i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, da parte dei partecipanti al capitale della banca;
- j) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori;
- k) i depositi la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo;
- l) i depositi il cui capitale non è rimborsabile alla pari o è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo.

Si informa infine che le passività del depositante nei confronti della banca saranno prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile se le stesse saranno esigibili alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti.